

	Statuto dell'Associazione Volontari del	
	Centro di Scienze Naturali	
	<i>Premessa</i>	
	<i>Nel 1967 durante la mostra "Natura e Arte", che diede successivamente vita al Centro di Scienze Naturali, si raccolse intorno a questa iniziativa un certo numero di persone che prestavano volontariamente la loro opera svolgendo attività di protezione dell'ambiente ed in particolar modo di difesa dei boschi dagli incendi, con interventi di prevenzione, controllo ed estinzione. La loro attività si estese subito anche ad opere di solidarietà sociale, con interventi di soccorso ed assistenza a cittadini colpiti da calamità, e con interventi di protezione civile. Tali persone, a titolo assolutamente gratuito ed utilizzando anche mezzi ed attrezzature di proprietà, nonché quelli messi a disposizione dal Centro di Scienze Naturali, hanno proseguito ed incrementato tale attività, continuando anche l'attività di protezione civile e di salvaguardia dell'ambiente naturale ed umano, e costituendo di fatto la sezione volontaria antincendi boschivi e protezione civile all'interno della struttura "Centro di Scienze Naturali". In questi anni i volontari hanno operato come sezione del Centro di Scienze Naturali che, oltre ad essere primo artefice e punto di riferimento, ha provveduto a fornire tutto il necessario in termini di mezzi, attrezzature, ed il supporto che si rendeva di volta in volta necessario per lo svolgimento delle attività citate. La sezione volontaria ha svolto quindi il servizio antincendi boschivi, per tramite del Centro di Scienze Naturali, per conto del Comune di Prato con convenzioni annuali fino dal 1973. Nel 1998 si ravvisò la necessità di costituire formalmente una Associazione di volontariato che fornisse il necessario riconoscimento giuridico a tale aggregazione di cittadini che volontariamente operava presso la struttura "Centro di Scienze Naturali. Le successive modifiche normative hanno portato all'attuale Statuto.</i>	

	Art. 1	
	Costituzione	
	1-È costituita, ai sensi del <i>Codice civile</i> e del <i>Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117</i>	
	(in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una	
	associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Volontari del Centro di	
	Scienze Naturali - ODV" di seguito detta "Associazione".	
	L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Prato all'indirizzo risultante dalla	
	Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e	
	sedi operative anche altrove. Il trasferimento della sede principale all'interno del	
	Comune non comporta la modifica del presente Statuto.	
	L'Associazione ha durata illimitata.	
	2- I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.	
	Art.2	
	Finalità	
	1- L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle	
	seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore,	
	avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle	
	persone aderenti agli enti associati. Scopi e finalità dell'organizzazione sono:	
	a- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo	
	2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale	
	con finalità educativa;	
	b - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con	
	esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti	

	urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del	
	randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;	
	c- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai	
	sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	d- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo;	
	e- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive	
	modificazioni;	
	f- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità	
	organizzata.	
	g- Istruzione, formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.	
	h-Protezione dell'ambiente naturale e umano con l'intento di favorire, aggregare e	
	realizzare attività di solidarietà sociale.	
	i- Prevenzione ed estinzione di incendi boschivi, attività di educazione ambientale,	
	difesa ambientale, prestando gratuitamente opera di soccorso e assistenza, con	
	l'impiego di uomini, servizi ed attrezzature tecnicamente qualificate.	
	l- Assistenza alla fauna selvatica in difficoltà con recupero, cura e rimessa in libertà.	
	m- Realizzazione di studi e ricerche connesse alla salvaguardia di beni ambientali.	
	n- Realizzazione di corsi, anche in collaborazione con altri enti, associazioni, strutture	
	pubbliche e private per la formazione di operatori qualificati per le attività citate	
	precedentemente.	
	o-Ogni altra attività che l'organizzazione ritenga utile promuovere e svolgere, anche in	
	collaborazione con altri enti, associazioni, strutture pubbliche o private, in qualche	

	modo connessa al perseguimento degli scopi di cui ai punti precedenti.	
	2- L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore,	
	attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a	
	queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro	
	individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.	
	3- L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,	
	anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con	
	i sostenitori e con il pubblico.	
	Art. 3	
	Ambiti territoriali di intervento	
	1- L'organizzazione persegue le proprie finalità nell'ambito del territorio della Provincia	
	di Prato, della Regione Toscana, sul territorio nazionale, e con la partecipazione ad	
	attività di tipo internazionale, ovunque ritenga opportuno e necessario operare.	
	Art. 4	
	Ammissione e numero degli associati	
	1- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla Legge.	
	2- Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o	
	senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle	
	attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.	
	3- Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio	
	Direttivo una domanda che dovrà contenere:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale	

	nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;	
	4- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.	
	5- Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.	
	6- Lo status di associato ha carattere permanente con il pagamento della quota associativa e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	Art. 5	
	Diritti ed obblighi degli associati	
	1- Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi;	
	- essere eletti negli stessi dopo aver assunto lo status di socio attivo;	
	- esaminare i libri sociali;	

	- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;	
	2- Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;	
	3- L'associato che abbia svolto nei dodici mesi precedenti almeno cento ore di volontariato presso l'Associazione assume lo status di socio attivo.	
	Art. 6	
	Perdita della qualifica di associato	
	1- Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:	
	-dimissioni volontarie;	
	-per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;	
	-per morte;	
	-l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dopo aver	

	ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere	
	comunicata adeguatamente all'associato.	
	2- I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a	
	titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati	
	che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto	
	sul patrimonio della stessa.	
	Art. 7	
	Organi	
	1-Sono organi dell'organizzazione:	
	- l'Assemblea degli associati;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- l'Organo di Controllo, se presente;	
	2- Tutte le cariche sono gratuite ed elettive. Ai componenti degli organi associativi non	
	può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	Art. 8	
	Assemblea degli associati	
	1- Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi	
	nel libro degli associati.	
	Ciascun associato esprime un voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato	
	mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato	
	può rappresentare sino ad un massimo di un associato.	
	2- L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di	

	esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.	
	3- La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta almeno sette giorni prima della data di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.	
	4- L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.	
	5- L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;	
	- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento;	
	- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla	

sua competenza.

Art. 9

Consiglio Direttivo

1- Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente;

2- Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

- assumere il personale;

- eleggere il Presidente;

- nominare il Segretario;

- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

	3- Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.	
	4- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di cinque componenti, nominati dall'Assemblea. La carica di consigliere ha la durata di tre anni e può essere riconfermata.	
	Tutti i consiglieri sono scelti tra i soci attivi di cui all'art. 24 ovvero indicati, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	5- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.	
	6- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Art. 10	
	Presidente	
	1- Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.	
	2- Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli associati e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.	
	3- Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza di almeno ¾ degli associati.	
	4- Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il	

	Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.	
	5- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo quest'ultimo in merito all'attività compiuta.	
	6- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.	
	Art. 11	
	Vice Presidente	
	1- Il Vice Presidente viene nominato dai membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.	
	2- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	Art. 12	
	Segretario	
	1- Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:	
	- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;	
	- provvede al disbrigo della corrispondenza;	
	- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;	
	- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.	
	- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;	
	- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;	

	2- Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati il Segretario può avvalersi di persone di propria fiducia anche non appartenenti all'Organizzazione previo assenso del Consiglio Direttivo.	
	Art. 13	
	Organo di controllo	
	1- L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.	
	2- I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	3- L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	4- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	

determinati affari.

Art. 14

Revisione legale dei conti

1- Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2- Il Consiglio Direttivo può comunque nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

Patrimonio

1- Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16

Divieto di distribuzione degli utili

1- L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2- Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 17

Risorse economiche

1- L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e

	allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:	
	-quote associative;	
	-contributi pubblici e privati;	
	-donazioni e lasciti testamentari;	
	- attività in convenzione;	
	- rendite patrimoniali;	
	-rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;	
	-proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di	
	interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.	
	Art. 18	
	Bilancio	
	1- L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal	
	primo gennaio di ogni anno.	
	Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea con la	
	maggioranza di voti prevista dalla validità dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale	
	del terzo settore.	
	2- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività	
	diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una	
	annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	Art. 19	
	Libri	
	1- L'Associazione può tenere i seguenti libri:	
	- registro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono	

	essere trascritti anche i verbali, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione,	
	tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se	
	presente, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi	
	associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	2- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le	
	seguenti modalità: a mezzo di richiesta scritta al Consiglio Direttivo recante le	
	motivazioni della richiesta.	
	Art. 20	
	Volontari	
	1- I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite	
	dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini	
	di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	2- Sono volontari aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente	
	statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione non è respinta	
	dal Consiglio Direttivo.	
	3- Nella domanda di ammissione l'aspirante volontario dichiara di accettare senza	
	riserve lo statuto dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data della domanda,	
	qualora entro 30 giorni non vi sia motivato parere contrario da parte del Consiglio	
	Direttivo.	
	4- I volontari cessano di appartenere all'organizzazione per:	

	-dimissioni volontarie;	
	-per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;	
	-per morte;	
	-per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.	
	5- L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3	
	luglio 2017 n. 117.	
	6- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	Art. 21	
	Diritti e obblighi dei volontari	
	1- I volontari hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere le attività preventivamente concordate e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.	
	2- Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali e di svolgere le attività preventivamente concordate.	
	Art. 22	
	Quota sociale	
	1-La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea degli associati. Essa è annuale, non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita	

	della qualità di aderente, ne' trasferibile, ne' rivalutabile.	
	2- Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.	
	Art. 23	
	Soci ordinari	
	1- Sono soci ordinari tutti gli aderenti in regola con il pagamento della quota sociale la cui iscrizione non è stata respinta dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 24	
	Soci attivi	
	1- Sono soci attivi i soci ordinari che abbiano compiuto la maggiore età e, partecipando alle attività dell'organizzazione, abbiano svolto almeno cento ore di attività volontaria nei 12 mesi precedenti.	
	2- Il socio ordinario diviene socio attivo quando, allo scadere dei dodici mesi successivi all'iscrizione, abbia effettuato almeno il numero minimo di cento ore.	
	3- Il socio attivo decade dallo status e ritorna socio ordinario quando, per due periodi di dodici mesi consecutivi non abbia rispettato l'impegno di mettere a disposizione il numero minimo stabilito di cento ore di attività volontaria. Questo comporta anche la decadenza da tutte le cariche che prevedono come condizione lo status di socio attivo.	
	Art. 25	
	Soci onorari	
	1- I soci onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo, per aver svolto attività di particolare rilievo in sintonia con le finalità dell'organizzazione.	

	2- La nomina di socio onorario è valida per i dodici mesi successivi alla nomina e, alla scadenza, può essere riconfermata dal Consiglio Direttivo per altri dodici mesi.	
	3- Il socio onorario non è tenuto al pagamento della quota sociale.	
	Art. 26	
	Lavoratori	
	1- L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.	
	Art. 27	
	Modifiche allo statuto	
	1- Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno dieci aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno ¾ degli associati con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.	
	Art. 28	
	Norma di rinvio	
	1-Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.	
	Art. 29	
	Scioglimento dell'organizzazione	
	1- In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo	

parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2- L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Norma transitoria

Art. 30

1- Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

[illegible]
